

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2023, n. 1341

Deliberazioni della Giunta regionale n. 1294/20, n. 1295/20 e n. 391/21. Calamità Xylella f. Richiesta di transizione dal regime di aiuto registrato in esenzione di notifica al n. SA.56359(2020/XA) al regime di aiuto in “de minimis”.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.

L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare, la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento.

Il Decreto Legislativo all'art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.

Il medesimo decreto all'art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.

Il medesimo decreto, all'art. 6 comma 1, statuisce che al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5 le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale.

L'art. 9 del decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020 dispone che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) in seguito alla diffusione della Xylella *fastidiosa* nei territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii., nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale.

Il Decreto 23 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 181 del 20/07/2020 individua criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale fino ad un massimo di 3 esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione da Xylella *fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia.

L'art. 1 del Decreto attuativo del DI 2484 del 6 marzo 2020 dispone, tra l'altro, che gli aiuti sono concessi in conformità all'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

L'art. 2 del medesimo Decreto attuativo del D.I. 2484 del 6 marzo 2020 definisce i costi ammissibili e le modalità dell'aiuto.

L'art. 3 del suddetto Decreto attuativo del DI 2484 del 6 marzo 2020 definisce i beneficiari.

L'art. 5 del Decreto attuativo del D.I. 2484 del 6 marzo 2020 dispone che:

- al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione Puglia, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, delibera la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 1, comma 1 e la relativa richiesta di spesa.
- le deliberazioni di cui al comma 1, devono essere adottate entro i seguenti termini perentori:
 - ✓ 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i danni causati dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* gli anni precedenti fino al 2019;
 - ✓ 60 giorni dal termine dell'anno al quale fa riferimento la proposta per gli anni successivi al 2019.

La Regione Puglia con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1294/20, n. 1295/20 e n. 391/21 avanzava proposte urgenti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche, infezioni di organismi nocivi ai vegetali per le annualità 2018-2019, nei Territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e forestali con decreti ministeriali n. 9320326 del 17/11/2020, n. 9319862 del 17/11/2020 e con decreto dell'11/05/2021 emanava decreti di declaratoria per eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

La legge regionale n. 19 del 02/05/2019 pone in capo all'Agenzia regionale per le attività irrigue e Forestali (ARIF) le competenze relative all'intero iter amministrativo di cui al D.lgs 102/2004 e alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 recante "Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38" con particolare riferimento a *Xylella fastidiosa*;

L'art. 9 del D.I. 2484 del 6 marzo 2020 dispone che in favore delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV in seguito alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nei territori delimitati della Regione Puglia, possono essere concessi interventi compensativi ai sensi del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii., nei limiti e alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative adottate a livello regionale;

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 181 del 20/07/2020 è stato pubblicato il Decreto 23 giugno 2020 - *Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale* fino ad un massimo di 3 esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia;

L'art. 1 del Decreto attuativo del D.I. 2484 del 6 marzo 2020 dispone, tra l'altro, che gli aiuti sono concessi in conformità all'art 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2004;

L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), che ha tra le sue competenze, tra l'altro, l'iter amministrativo relativo alle domande di indennizzo in favore delle imprese agricole" per gli eventi calamitosi causati dall'infezione *Xylella fastidiosa* dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 9 D.I. n. 2484 del 06.03.2020), ha stabilito tra i criteri di ammissibilità, la regolarità del DURC alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e la regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73. Per le ditte non in regola con gli obblighi contributivi o per le quali non è stato possibile accertare con certezza la regolarità del DURC, l'Agenzia regionale ha proceduto ad informare i titolari della domanda di aiuto a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90 (comunicazione di preavviso di rigetto). In ragione di quanto sopra, a fronte di n. 4.818 domande pervenute, ARIF al termine dell'attività

istruttoria ha provveduto ad indennizzare, entro il termine del 31 dicembre 2022, n. 4.057 ditte beneficiarie per 32.4 milioni di euro.

Per le ditte risultate non in regola con gli obblighi contributivi o per le quali non è stato possibile accertare con certezza la regolarità del DURC, ARIF ha informato i titolari della domanda di aiuto, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90. In seguito alla comunicazione di preavviso di rigetto, numerose ditte hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Istituto di previdenza che ha rilasciato la regolarità contributiva. Tuttavia, dato l'elevato numero di ditte coinvolte ed il concomitante periodo natalizio e di fine anno, l'INPS per numerose ditte non è riuscita a concludere le proprie verifiche entro il 31 dicembre. ARIF pur ricevendo la documentazione di parte attestante l'avvenuto pagamento in assenza del DURC regolare, non ha pertanto erogato l'indennizzo.

Nei primi giorni del nuovo anno e nelle settimane successive, numerosi sono stati i DURC regolari trasmessi poi dall'Istituto di previdenza.

Con nota del 30 giugno 2023, n. 669, la Regione Puglia ha chiesto, tra l'altro, di *“modificare l'articolo 1 comma 8 del decreto ministeriale n. 6703 del 23 giugno 2020, eliminando la parte in cui si dispone che “possono essere compensati costi o perdite causati da Xylella fastidiosa verificatisi fino a tre anni prima dell'entrata in vigore del presente decreto e gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui si sono registrati tali costi o perdite”*.

Con nota prot. n. 0365980 del 13/07/2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha comunicato che *«considerata l'importanza di garantire un ristoro alle imprese agricole danneggiate dalla xylella per la realizzazione del piano straordinario di rigenerazione olivicola della Puglia, ove codesta regione lo richieda, potrà essere valutata la possibilità di transitare le domande non ancora concesse in regime di “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. La richiesta dovrà essere formalizzata con delibera di Giunta regionale con la quale, limitatamente alle posizioni interessate, si modifica la delibera originale di richiesta di riconoscimento di eccezionalità delle infezioni di xylella, dal regime di aiuto registrato in esenzione di notifica al n. SA.56359(2020/XA), al regime di aiuto in “de minimis”>>*.

Con nota prot. n. 67225 del 12/09/2023, integrata con nota prot. n. 67355 del 13/06/2023 ARIF ha comunicato che risultano n. 62 ditte idonee a ricevere il contributo di che trattasi ai sensi dell'avviso pubblico, e che non è oltremodo nelle condizioni di liquidare il contributo di che trattasi, in ragione dell'applicazione del prefato art. 25 c. 4 del Reg. UE n. 702/2014.

Per tutto quanto premesso, si rende necessario avvalersi della possibilità di emendare il Decreto attuativo del D.l. 2484 del 6 marzo 2020, consentendo il pagamento delle suddette ditte nella misura determinata dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;

Pertanto, si ritiene opportuno sottoporre alla valutazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *con riferimento alla declaratoria Xylella 2018, la possibilità di transitare le domande non ancora concesse dal regime di aiuto registrato in esenzione di notifica al n. SA.56359(2020/XA) al regime di aiuto in “de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.*

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- Neutro X
- non rilevato

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di prendere atto che ARIF ha comunicato con nota prot. n. 67225 del 12/09/2023, integrata con nota prot. n. 67355 del 13/06/2023 che vi siano n. 62 ditte idonee a ricevere il contributo di che trattasi ai sensi dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, il cui elenco è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e che la medesima agenzia non è oltremodo nelle condizioni di liquidare il contributo di che trattasi in ragione dell'applicazione dell'art. 25 c. 4 del Reg. UE n. 702/2014;
3. di chiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con riferimento alla declaratoria Xylella 2018, la possibilità di transitare le domande non ancora concesse **dal regime di aiuto registrato in esenzione di notifica al n. SA.56359(2020/XA), al regime di aiuto in "de minimis"** di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al suo allegato nella versione con gli "...omissis..." a tutela dei dati riservati e/o personali, sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

La PO Servizi al territorio
(Francesco Matarrese)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Nicola Laricchia)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del D.P.G.R. 22/2021

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di prendere atto che ARIF ha comunicato con nota prot. n. 67225 del 12/09/2023, integrata con nota prot. n. 67355 del 13/06/2023 che vi siano n. 62 ditte idonee a ricevere il contributo di che trattasi ai sensi dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, il cui elenco è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e che la medesima agenzia non è oltremodo nelle condizioni di liquidare il contributo di che trattasi in ragione dell'applicazione dell'art. 25 c. 4 del Reg. UE n. 702/2014;
3. di chiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con riferimento alla declaratoria Xylella 2018, la possibilità di transitare le domande non ancora concesse **dal regime di aiuto registrato in esenzione di notifica al n. SA.56359(2020/XA), al regime di aiuto in "de minimis"** di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al suo allegato nella versione con gli "...omissis..." a tutela dei dati riservati e/o personali, sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

Il presente allegato è costituito da n. 2 pagine

Versione da pubblicare

Il Dirigente di Sezione



Luigi Trotta

26.09.2023 13:43:15 GMT+01:00

n.	DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	CUAA	IMPORTO AMMESSO
1	...omissis...	...omissis...	4.674,17 €
2	...omissis...	...omissis...	7.412,90 €
3	...omissis...	...omissis...	35.313,31 €
4	...omissis...	...omissis...	1.284,65 €
5	...omissis...	...omissis...	7.653,66 €
6	...omissis...	...omissis...	19.751,78 €
7	...omissis...	...omissis...	8.360,58 €
8	...omissis...	...omissis...	1.999,36 €
9	...omissis...	...omissis...	2.961,60 €
10	...omissis...	...omissis...	4.900,99 €
11	...omissis...	...omissis...	6.482,16 €
12	...omissis...	...omissis...	12.240,19 €
13	...omissis...	...omissis...	4.349,49 €
14	...omissis...	...omissis...	6.482,16 €
15	...omissis...	...omissis...	5.094,45 €
16	...omissis...	...omissis...	6.481,02 €
17	...omissis...	...omissis...	5.086,84 €
18	...omissis...	...omissis...	6.360,99 €
19	...omissis...	...omissis...	2.976,56 €
20	...omissis...	...omissis...	30.020,82 €
21	...omissis...	...omissis...	2.629,77 €
22	...omissis...	...omissis...	7.372,88 €
24	...omissis...	...omissis...	7.372,88 €
25	...omissis...	...omissis...	2.154,14 €
26	...omissis...	...omissis...	1.746,77 €
27	...omissis...	...omissis...	7.552,96 €
28	...omissis...	...omissis...	24.191,57 €
29	...omissis...	...omissis...	12.766,13 €
30	...omissis...	...omissis...	10.345,93 €
31	...omissis...	...omissis...	4.094,73 €
32	...omissis...	...omissis...	12.627,15 €
33	...omissis...	...omissis...	14.782,37 €
34	...omissis...	...omissis...	5.166,05 €
35	...omissis...	...omissis...	11.395,64 €
36	...omissis...	...omissis...	2.300,15 €
37	...omissis...	...omissis...	3.198,48 €
38	...omissis...	...omissis...	2.653,12 €
39	...omissis...	...omissis...	12.092,46 €
40	...omissis...	...omissis...	6.560,40 €

41	...omissis...	...omissis...	1.379,37 €
42	...omissis...	...omissis...	4.067,19 €
43	...omissis...	...omissis...	6.754,64 €
45	...omissis...	...omissis...	9.448,70 €
46	...omissis...	...omissis...	9.448,70 €
47	...omissis...	...omissis...	7.100,12 €
48	...omissis...	...omissis...	10.405,05 €
49	...omissis...	...omissis...	17.675,67 €
50	...omissis...	...omissis...	6.993,15 €
51	...omissis...	...omissis...	5.094,45 €
52	...omissis...	...omissis...	4.300,06 €
53	...omissis...	...omissis...	12.240,19 €
54	...omissis...	...omissis...	9.824,31 €
55	...omissis...	...omissis...	7.552,96 €
56	...omissis...	...omissis...	9.194,05 €
57	...omissis...	...omissis...	8.083,94 €
58	...omissis...	...omissis...	2.530,63 €
59	...omissis...	...omissis...	1.820,34 €
60	...omissis...	...omissis...	8.478,58 €
61	...omissis...	...omissis...	13.614,65 €
62	...omissis...	...omissis...	3.314,99 €